



TRIBUNALE DI VICENZA

ORDINANZA DI VENDITA DI AUTOVEICOLO PIGNORATO

(ai sensi degli artt. 521-bis e 532 c.p.c.)

Il Giudice dell'Esecuzione, letti gli atti della procedura esecutiva promossa da S.r.l. nei confronti di _____ ista l'istanza di vendita depositata dal creditore procedente; esaminati il titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Potenza n. 516/2026, l'atto di precetto, il verbale di pignoramento eseguito ai sensi dell'art. 521-bis c.p.c., la nota di iscrizione a ruolo e la documentazione depositata in atti; rilevato che oggetto della procedura è il seguente bene mobile registrato:

- autovettura Jeep Compass;
- targa FL561KY;
- telaio n. 3C4NJCCS6JT132606;
- alimentazione gasolio;
- immatricolata il 20 settembre 2017;

preso atto che il veicolo è stato consegnato all'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza e che il pignoramento risulta trascritto presso il Pubblico Registro Automobilistico; ritenuto che la vendita del bene costituisca la modalità più idonea alla soddisfazione delle ragioni creditorie e che ricorrano i presupposti per procedere alla liquidazione del veicolo mediante commissionario ai sensi dell'art. 532 c.p.c.;

visti gli artt. 490, 521-bis, 530, 532 e 534-ter c.p.c., gli artt. 164-bis e seguenti disp. att. c.p.c., il D.M. 11 febbraio 1997, n. 109, e il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32;

P.Q.M.

Nomina

l'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza custode giudiziario del veicolo pignorato e commissionario della vendita ai sensi dell'art. 532 c.p.c., attribuendogli i poteri necessari per la custodia, la conservazione, la stima, la pubblicità, la vendita, la riscossione del prezzo, il deposito delle somme ricavate e il compimento di ogni attività strumentale alla liquidazione del bene.

RELAZIONE ESTIMATIVA

Dispone

che l'Istituto Vendite Giudiziarie depositi, entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, una relazione estimativa contenente:

- l'identificazione completa del veicolo;
- lo stato di conservazione e il chilometraggio rilevato;
- l'indicazione dell'eventuale presenza delle chiavi, della carta di circolazione e della documentazione utile al trasferimento;
- gli eventuali fermi amministrativi, gravami, vincoli, annotazioni o altre risultanze del Pubblico Registro Automobilistico;
- la documentazione fotografica;
- il valore commerciale del bene;
- il presumibile valore di realizzo;
- la **proposta motivata** del prezzo base e minimo del primo esperimento di vendita.

Il prezzo base e minimo del primo esperimento sarà determinato dall'Istituto Vendite Giudiziarie sulla base delle condizioni materiali del veicolo, delle risultanze del Pubblico Registro Automobilistico, delle quotazioni di mercato e delle concrete prospettive di realizzo nell'ambito della vendita giudiziaria.

Il prezzo indicato nella relazione estimativa costituirà, ai fini dell'art. 532 c.p.c., il prezzo base e minimo del primo esperimento di vendita, senza necessità di un ulteriore provvedimento del Giudice dell'Esecuzione.

Qualora emerga una manifesta sproporzione tra il presumibile valore di realizzo e i costi della prosecuzione della procedura, l'Istituto Vendite Giudiziarie ne darà immediata comunicazione al Giudice dell'Esecuzione mediante apposita relazione ai fini delle valutazioni di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c.

La relazione dovrà essere depositata telematicamente e comunicata alle parti costituite.

CUSTODIA

Dispone

che il veicolo rimanga custodito presso l'Istituto Vendite Giudiziarie sino all'aggiudicazione, salvo diversa disposizione del Giudice dell'Esecuzione.

L'Istituto è autorizzato a eseguire le ordinarie attività conservative necessarie alla preservazione dell'integrità, dell'efficienza, della commerciabilità e del valore del bene.

FONDO SPESE

Ordina

al creditore procedente di versare all'Istituto Vendite Giudiziarie:

- euro 100,00 oltre IVA quale fondo spese iniziale;
- euro 101,00 per la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche, ove dovuto.

Autorizza

l'Istituto Vendite Giudiziarie a richiedere eventuali integrazioni motivate del fondo spese, qualora necessarie per la prosecuzione delle attività delegate.

L'eventuale mancato versamento delle somme richieste dovrà essere comunicato senza ritardo al Giudice dell'Esecuzione.

VENDITA

Dispone

che la vendita sia effettuata dall'Istituto Vendite Giudiziarie mediante gara telematica asincrona.

Il prezzo base e minimo del primo esperimento sarà quello determinato dall'Istituto Vendite Giudiziarie nella relazione estimativa.

L'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita dovrà essere eseguita è determinato nell'ammontare complessivo dei crediti per cui si procede, dei crediti degli eventuali intervenuti, degli interessi e delle spese dell'esecuzione.

La cauzione è determinata nella misura del dieci per cento del prezzo base.

Le modalità della vendita, della pubblicità e dello svolgimento della gara sono quelle previste dalla legge, dalla presente ordinanza e dalle condizioni operative predisposte dall'Istituto Vendite Giudiziarie, in quanto compatibili.

La durata della gara sarà compresa tra sette e quindici giorni.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

Dispone

che il veicolo sia venduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La vendita ha natura forzata e non è soggetta alle garanzie previste per la vendita volontaria.

Eventuali vizi, difetti o mancanza di qualità del bene non danno luogo ad azioni di risoluzione della vendita, riduzione del prezzo o richieste risarcitorie nei confronti della procedura, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.

PAGAMENTO E CONSEGNA

Dispone

che l'aggiudicatario versi il saldo del prezzo nel termine indicato nell'avviso di vendita.

In caso di mancato pagamento:

- l'aggiudicazione sarà revocata;
- la cauzione sarà acquisita alla procedura;
- il bene sarà posto nuovamente in vendita.

Il veicolo sarà consegnato all'aggiudicatario soltanto dopo l'integrale pagamento del prezzo e degli oneri previsti dalla legge.

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro del veicolo entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva; decorso inutilmente tale termine, resteranno a suo carico le ulteriori spese di custodia maturate.

Le formalità e le spese relative al trasferimento della proprietà del veicolo saranno integralmente a carico dell'aggiudicatario.

ESPERIMENTI DI VENDITA

Dispone

che l'Istituto Vendite Giudiziarie proceda a un numero complessivo massimo di tre esperimenti di vendita, da espletarsi entro il termine finale di sei mesi dalla comunicazione della presente ordinanza.

In caso di esito negativo del primo esperimento, il prezzo base e minimo del secondo esperimento sarà ridotto del venticinque per cento rispetto a quello del primo.

In caso di esito negativo anche del secondo esperimento, il prezzo base e minimo del terzo esperimento sarà ulteriormente ridotto del venticinque per cento rispetto a quello del secondo.

L'Istituto Vendite Giudiziarie dovrà perseguire il miglior realizzo netto della procedura, tenendo conto delle caratteristiche del veicolo, delle concrete prospettive di realizzo, dell'andamento del mercato degli autoveicoli usati e del rapporto tra il presumibile ricavo e i costi della prosecuzione delle operazioni.

Alla scadenza del termine assegnato, ovvero dopo l'infruttuoso espletamento del terzo esperimento, l'Istituto Vendite Giudiziarie restituirà senza ritardo gli atti alla Cancelleria, depositando relazione conclusiva e rendiconto delle attività svolte, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

Resta salva la facoltà del Giudice dell'Esecuzione di impartire in ogni momento diverse disposizioni e di modificare le modalità delle operazioni di vendita qualora ciò sia ritenuto opportuno nell'interesse della procedura.

DEPOSITO DELLE SOMME

Ordina

all'Istituto Vendite Giudiziarie di versare senza ritardo sul conto intestato alla procedura tutte le somme riscosse, secondo le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni organizzative dell'Ufficio.

RENDICONTO

Dispone

che, all'esito delle operazioni delegate, l'Istituto Vendite Giudiziarie depositi dettagliato rendiconto, corredato della documentazione giustificativa e della documentazione bancaria attestante il deposito delle somme riscosse, contenente:

- le attività svolte;
- gli esperimenti di vendita effettuati;
- il prezzo conseguito;
- le somme riscosse;
- le spese sostenute;
- i compensi maturati;
- le somme versate alla procedura.

UDIENZA

Fissa udienza di verifica e distribuzione del ricavato in data 13.11.2026 ad ore 9 disponendo che la stessa sia sostituita dal deposito di note scritte entro la data dell'udienza.

DISPOSIZIONI FINALI

Riserva

al Giudice dell'Esecuzione ogni potere di vigilanza, controllo e direzione delle operazioni delegate.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile, delle relative disposizioni di attuazione, del D.M. 11 febbraio 1997, n. 109, del D.M. 26 febbraio 2015, n. 32, e della normativa vigente in materia di esecuzione mobiliare e vendita di beni mobili registrati.

Manda

alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza al creditore procedente, alla debitrice esecutata, agli eventuali creditori intervenuti e all'Istituto Vendite Giudiziarie di Vicenza.

Dispone

che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo e che l'Istituto Vendite Giudiziarie dia corso senza ritardo alle attività delegate nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente ordinanza.

Si comunichi.

Vicenza, 20.07.2026

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott. Nicola Carpenedo